



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 45 del 23/04/2024

OGGETTO: TARIFFE TARI 2024 - APPROVAZIONE

L'anno 23/04/2024, addì ventitre del mese di Aprile alle ore 18:30, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 18/23/04/2024, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARMEGGI ALESSANDRO		X
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARROCU GIAMPAOLO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARTINI ALBERTO	X	
4	BOGGI ILARIA		X	17	MARZARO GIANMARCO	X	
5	CAMBI IACOPO		X	18	PANCRAZI MASSIMO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PARDINI PAOLO	X	
7	CASUCCI ANTONIO		X	20	PISANO ANGELA	X	
8	DEL CHICCA CRISTIANA		X	21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA		X
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	DIVERSI DANIELE	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	GIORDANI GIACOMO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Il Segretario Generale Dott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 19 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

DELL'INNOCENTI FRANCA, LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA, MARROCU GIAMPAOLO

Risultano partecipanti alla seduta gli Assessori:

CECHELLI MATTEO, PANCRAZZI FILIPPO, CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, SCATENA LUCIA

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, con modalità elettronica, la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), disciplinata dai commi 641 e seguenti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamate:

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio 2018-2021 (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti.
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. "Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", di cui all'*Allegato A* alla predetta deliberazione, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF recante le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti, che ha integrato e modificato l'allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in

particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, disponendo, altresì, che fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Dato atto che la summenzionata delibera riguarda la determinazione dei costi del servizio e non regolamenta la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dal D.P.R. 158/1999;

Richiamate, altresì:

- la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021, la quale fornisce chiarimenti su taluni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti di cui al MTR-2, anche definendo gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità con riferimento alla prima approvazione delle predisposizioni 2022-2025;
- le deliberazioni ARERA n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 e n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 volte ad integrare quanto previsto nell'Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" per effetto della quale a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, dovranno essere applicate le seguenti componenti perequative unitarie:

a) componente $UR_{1,a}$, inizialmente posta pari a € 0,10 euro/utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b) componente $UR_{2,a}$, inizialmente posta pari a € 1,50 euro/utenza, per la copertura di eventuali agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- la determinazione n. 1/DTAC/2023 DEL 6/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Preso atto, che a decorrere dall'anno 2022 il Piano Economico Finanziario TARI deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal metodo MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025, con una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, la possibilità di revisione annuale del PEF, purché adeguatamente motivata;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Giuliano Terme è presente e operante l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, ATO Toscana Costa, il quale svolge pertanto le funzioni dell'Ente territorialmente competente;

Richiamati la propria deliberazione n. ____ del ____/2024 di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, validato da ATO Toscana Costa con determinazione nr. 41 /Direttore Generale del 16/04/2024, ed il piano finanziario allegato;

Richiamato il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 15/05/2023, in ed in particolare l'art. 9 rubricato "*Determinazione della tariffa*";

Considerati:

- l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 in base al quale “Il Comune, nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- l'art. 1 comma 654 della legge di cui al punto precedente, a mente del quale il gettito della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio del servizio, compresi i costi di gestione delle discariche ed esclusi i costi dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Tenuto conto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni che comportano una minore attitudine a produrre rifiuti o comunque a fruire del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (compostaggio domestico, conferimenti ai centri di raccolta, rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo) dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2024, risultante dal PEF 2024, e che, a norma del punto 1.4 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021 “dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

Dato atto che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni TARI previste dall'art. 20 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono finanziate con le risorse del bilancio derivanti dalla fiscalità generale;

Preso atto che le componenti perequative previste dall'art. 2 della deliberazione ARERA n. 386/2023 del 03/08/2023 non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto di quantificare in € 850.000,00 le entrate conseguibili dall'attività di recupero evasione e quelle derivanti da procedure sanzionatorie;

Dato atto che con successiva deliberazione verranno adeguati gli stanziamenti di Bilancio;

Considerato che si deve procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2024, modulate in modo da coprire il 100% dei costi inclusi nel piano finanziario, come di seguito rielaborati sulla base di quanto sopra:

Descrizione	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Costi da piano economico finanziario 2024	€ 1.977.944,00	€ 5.590.817,00	€ 7.568.761,00
Detrazioni di cui al punto 1.4 della determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021	- € 9.572,00	- € 30.379,00	- € 39.952,00
Riduzioni per minor attitudine a produrre rifiuti	€ 96.104,42	€ 271.484,58	€ 367.589,00
Entrate da recupero evasione e da procedure sanzionatorie	-€ 222.228,51	- € 627.771,49	- € 850.000,00-
Totale	€ 1.842.247,91	€ 5.204.151,09	€ 7.046.399,00

Percentuale costi fissi sul totale dei costi PEF 2024 26,14

Percentuale costi variabili sul totale dei costi PEF 2024 73,86%

Visto il D.P.R. 158/1999 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, con cui sono stati stabiliti i criteri per la commisurazione della tassa sui rifiuti, prescrivendo che il totale delle entrate relative ad un determinato anno debba necessariamente essere uguale alla somma di tutti i costi;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e i costi variabili fra utenze domestiche e non domestiche tenendo conto del maggior contributo alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, come segue:

- Utenze domestiche 68,70%
- Utenze non domestiche 31,30%

Ritenuto altresì di utilizzare, per il calcolo delle tariffe TARI secondo le modalità di cui al D.P.R. 158/1999, i seguenti coefficienti, dando atto che per il coefficiente kb, in continuità con gli anni precedenti, è stato prescelto un valore intermedio fra il minimo ed il massimo previsti nella relativa tabella, anziché il valore minimo come per gli altri coefficienti;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra, i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa sono quelli di seguito riportati:

a) Utenze domestiche:

- *Per il calcolo della parte fissa:* **ka** come da tabella 1a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999;
- *Per il calcolo della parte variabile:* **kb** come da tabella 2 del D.P.R. 158/1999, valore determinato fra il minimo ed il massimo previsti, come di seguito riportato:

Occupanti	Kb min	Kb max	Ps	kb
1	0,60	1,00	55%	0,82
2	1,40	1,80	40%	1,56
3	1,80	2,30	37%	1,99
4	2,20	3,00	24%	2,39
5	2,90	3,60	20%	3,04
6 o più	3,40	4,10	20%	3,54

b) Utenze non domestiche:

- *Per il calcolo della parte fissa:* **kc** come da tabella 3a, area geografica “Centro”, del D.P.R. 158/1999, valore minimo;
- *Per il calcolo della parte variabile:* **kd** come da tabella 4a, area geografica “Centro” del D.P.R. 158/1999, valore minimo;

Vista l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2024 per le utenze domestiche e non domestiche (allegato sub lett. A), determinate sulla base dei dati sopra riportati e della banca dati dei contribuenti, applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Visti:

- l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali “*deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno";

- *i commi da 641 a 668, art. 1, della legge n.147/2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella legge 68/2014, i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare il comma 683 che testualmente recita : “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia... ”;*
- *l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;*
- *l'art. 3, comma 5 quinquies, del decreto legge 30/12/2021 n. 228 (Milleproroghe), convertito con modificazioni con legge 15/2022, in base al quale “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Rilevato che il bilancio di previsione 2024-2026, è stato approvato con propria delibera n. 113 del 21/12/2023, per cui con atto successivo saranno apportate allo stesso le variazioni conseguenti alla approvazione del PEF 2024, come validato dall'Ente territorialmente competente ed approvato in data odierna;

dato atto altresì che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ... ”;* al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*

visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

visto il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione con modalità elettronica, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.19 Votanti N.18
Favorevoli N.14
Contrari N.4(Bianchi,Marrocu,Marzaro,Vitiello)
Astenuiti N.1(Diversi)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione in oggetto

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe TARI per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e non domestiche, di cui all'allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI dovrà essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pisa nella misura del 5%, oltre alle componenti perequative stabilite da ARERA ed espresse in euro/utenza;
- 5) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 20 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 6) **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e diventano efficaci, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L 214/2011, a seguito della pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze nei modi e nei termini previsti;
- 7) **di disporre** che la presente deliberazione venga trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei tempi previsti dall'art. 13, comma 15 ter del decreto legge n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011;
- 8) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente;
- 9) **di incaricare** dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Entrate dell'Ente.

Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativi gli atti, con separata votazione, con modalità elettronica, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.19 Votanti N.18
Favorevoli N.14
Contrari N.4(Bianchi,Marrocu,Marzaro,Vitiello)
Astenuti N.1(Diversi)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

(atto sottoscritto digitalmente)

IL Il Segretario Generale
Dott.ssa Norida Di Maio